CAMERA DEI DEPUTATI N. 3011

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

TENERINI, ROSSELLO, MARROCCO, TASSINARI, BATTILOCCHIO, PAOLO EMILIO RUSSO, CASASCO, SQUERI, SACCANI JOTTI, DE PALMA, BOSCAINI, PITTALIS, ARRUZZOLO, POLIDORI, ONORI

Modifiche all'articolo 26 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernenti il congedo di maternità per le lavoratrici e per i lavoratori nei casi di adozione, affidamento familiare o preadottivo e collocamento temporaneo di minori

Presentata il 9 luglio 2026

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di legge modifica l'articolo 26 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, al fine di garantire una tutela uniforme a tutti i minorenni che fanno ingresso in una famiglia in forza di un provvedimento di adozione, di affidamento o di collocamento temporaneo ai sensi dell'articolo 10 della legge 4 maggio 1983, n. 184.

Le modifiche introdotte all'articolo 26 trovano applicazione anche nei casi disciplinati dall'articolo 31 del medesimo decreto legislativo, che riconosce al lavoratore il diritto di fruire, alle medesime condizioni, del congedo non richiesto dalla lavoratrice nei casi di adozione e affidamento. La proposta non modifica tale disciplina, ma ne estende automaticamente gli effetti.

L'intervento si fonda sui princìpi sanciti dagli articoli 3 e 30 della Costituzione; nel dettaglio, l'articolo 3 impone alla Repubblica di rimuovere gli ostacoli che limitano l'eguaglianza sostanziale delle persone e l'articolo 30 riconosce il diritto del minore a ricevere cura, educazione e mantenimento da parte degli adulti che ne assu-

mono la responsabilità. Tali princìpi impongono tutele equivalenti per le situazioni sostanzialmente analoghe e che il superiore interesse del minore costituisca il criterio guida nell'interpretazione e nell'applicazione delle norme.

L'attuale disciplina riconosce, nei casi di adozione, un periodo massimo di cinque mesi di congedo di maternità, spettante alla lavoratrice o, nei casi disciplinati dall'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, al lavoratore. Nei casi di affidamento familiare il periodo massimo è invece limitato a tre mesi.

Tale differenza determina conseguenze rilevanti, per esempio, nei casi di collocamento temporaneo disposto dal tribunale per i minorenni nell'ambito dei procedimenti di adottabilità previsti dall'articolo 10 della legge 4 maggio 1983, n. 184. Nell'ambito di tali procedimenti, infatti, il tribunale può disporre il collocamento del minore presso una famiglia prima della conclusione definitiva del procedimento di adottabilità e prima dell'eventuale affidamento preadottivo. In molti casi il minore vive stabilmente nella famiglia accogliente per mesi o anni prima che il suo *status* giuridico venga definitivamente definito.

Sulla base dell'interpretazione amministrativa adottata dall'Istituto nazionale per la previdenza sociale, da ultimo confermata con il messaggio n. 3951 del 9 novembre 2023, i casi di collocamento temporaneo disposto dal tribunale per i minorenni nell'ambito dei procedimenti di adottabilità previsti dall'articolo 10 della citata legge n. 184 del 1983 sono assimilati all'affidamento familiare ordinario e danno diritto soltanto al congedo di tre mesi. Solo alla fine del procedimento di adottabilità, quando il collocamento temporaneo termina e si avvia l'eventuale affidamento preadottivo o viene decretata l'adozione, possono essere fruiti i due mesi integrativi riconosciuti a chi adotta.

La disciplina vigente determina così una disparità di trattamento tra minori che, dal punto di vista sostanziale, vivono situazioni analoghe. Dal momento dell'ingresso nella famiglia, infatti, il bambino necessita della medesima presenza genitoriale, delle stesse cure, della stessa disponibilità affettiva e dello stesso accompagnamento educativo e sanitario, indipendentemente dalla qualificazione giuridica del provvedimento che ne ha disposto l'accoglienza.

Tale criticità assume particolare rilevanza nei confronti dei bambini più piccoli. Non è infrequente che neonati o bambini di tenerissima età vengano collocati presso una famiglia nell'ambito di un procedimento di adottabilità ancora pendente. Proprio nella fase più delicata per la costruzione dell'attaccamento e della sicurezza relazionale, la normativa vigente riconosce, tuttavia, una tutela ridotta rispetto a quella prevista per altri minori accolti all'esito di percorsi giuridici differenti.

L'istituto dell'adozione, d'altra parte, continua a rappresentare una componente significativa del sistema di tutela dell'infanzia e dell'adolescenza.

Per quanto riguarda l'adozione nazionale, i più recenti dati pubblicati dal Ministero della giustizia, riferiti all'anno 2022, registrano 536 affidamenti preadottivi, 755 sentenze di adozione nazionale e 295 sentenze di adozione in casi particolari ai sensi dell'articolo 44, lettera *d)*, della citata legge n. 184. La mancata pubblicazione di dati relativi agli anni successivi limita la possibilità di monitorare adeguatamente l'evoluzione del fenomeno e di programmare politiche pubbliche coerenti con i bisogni dei minori coinvolti.

Per quanto riguarda l'adozione internazionale, nell'anno 2025 sono stati autorizzati all'ingresso in Italia 664 minorenni. L'età media dei minori adottati è pari a 6,8 anni e circa il 70 per cento presenta bisogni speciali. Le procedure concluse nel medesimo anno hanno avuto una durata media di circa cinquanta mesi, confermando la permanenza di percorsi particolarmente lunghi e complessi.

È infine opportuno sottolineare che, in Italia, al 31 dicembre 2024, risultavano in affidamento familiare continuativo 12.733 minori, senza tenere conto dei minori stranieri non accompagnati, la cui presenza nell'affidamento familiare è residuale. Si tratta prevalentemente di affidamenti etero-

familiari. Il dato più significativo riguarda la durata degli interventi: l'80,7 per cento degli affidamenti supera un anno e il 56,7 per cento si protrae per più di due anni.

Tali dati evidenziano come l'affidamento familiare stesso rappresenti, nella maggior parte dei casi, uno strumento di tutela di medio-lungo periodo, rispetto al quale appare ancora più rilevante garantire ai bambini e ai ragazzi accolti una piena continuità della presenza e della cura genitoriale sin dal loro ingresso in famiglia.

La presente proposta di legge, dunque, si fonda sul principio secondo cui il momento rilevante per il riconoscimento delle tutele di maternità e di genitorialità non è quello del perfezionamento del procedimento giuridico, ma quello dell'effettivo ingresso del minore in famiglia. È infatti da tale momento che sorgono i bisogni di cura, accudimento, costruzione dell'attaccamento e inserimento nel contesto familiare, sanitario, educativo e scolastico.

Tale impostazione risulta coerente anche con i princìpi affermati dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dalla citata legge n. 184 del 1983, che pongono al centro il diritto del minore a crescere in un ambiente familiare idoneo a garantirne lo sviluppo armonico e il benessere.

La presente proposta di legge non introduce nuovi istituti giuridici né altera la disciplina sostanziale dell'adozione o dell'affidamento. Essa si limita a riconoscere che, ai fini delle tutele previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ciò che rileva è l'effettivo ingresso del minore in famiglia, indipendentemente dalla natura provvisoria o definitiva del provvedimento che ne ha disposto l'accoglienza.

L'intervento normativo consente, pertanto, di superare le attuali disparità di trattamento, garantire uniformità applicativa nel territorio nazionale, ridurre il contenzioso amministrativo e rafforzare la tutela del superiore interesse del minore, assicurando a ogni bambino e ogni bambina di poter beneficiare della presenza continuativa degli adulti di riferimento nella fase più delicata dell'inserimento familiare.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

1. All'articolo 26 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« *1*. Il congedo di maternità come regolato dal presente Capo spetta alle lavoratrici, per un periodo massimo di cinque mesi, anche nei casi di adozione, affidamento familiare, affidamento preadottivo o collocamento temporaneo di un minore disposto ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184 »;

b) il comma 6 è sostituito dal seguente:

« *6*. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, nei casi di cui al comma 1, il congedo di maternità può essere fruito entro i cinque mesi successivi all'effettivo ingresso del minore in famiglia, per un periodo massimo complessivo di cinque mesi. Le tutele previste dal presente articolo decorrono dal primo effettivo ingresso del minore nella famiglia, indipendentemente dalla natura provvisoria o definitiva del provvedimento che ne ha disposto l'accoglienza. L'eventuale successione di provvedimenti relativi al medesimo minore, ivi compresi il collocamento temporaneo, l'affidamento preadottivo e l'adozione, non dà luogo al riconoscimento di ulteriori periodi di congedo, restando fermo il limite massimo complessivo di cinque mesi ».

Art. 2.

1. Le disposizioni introdotte dall'articolo 1 si applicano anche nei casi previsti dall'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, secondo le modalità ivi disciplinate.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



19PDL0205470